

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3901 del 13/10/2016
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta TRE-MENDI snc di Benati Stefano e C. ı Rio Saliceto.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4004 del 13/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.23484/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "TRE-MENDI snc di Benati Stefano e C." – Rio Saliceto.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"TRE-MENDI snc di Benati Stefano e C."** avente sede legale e impianto in Comune di **Rio Saliceto – Via Vettigano n.24** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di distributore carburanti e bar, acquisita agli atti con prot.n.**6523** del **17/06/2016**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.L.gs. 152/06;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il Nulla Osta del Comune di Rio Saliceto acquisito in data 23/09/2016 per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"TRE-MENDI snc di Benati Stefano e C."** ubicato nel Comune di **Rio Saliceto – Via Vettigano n.24**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.L.gs. 152/06

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con prot. 20546 del 09/04/2013;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 - Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.L.gs. 152/06;

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
 Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
 (D.ssa Valentina Beltrame)
 firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.

- Il presente allegato si riferisce allo scarico, in un unico punto di scarico, delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale dello stabilimento;
- le acque di prima pioggia sono sottoposte ad un trattamento di separazione dei fanghi e degli oli avente un filtro a coalescenza;
- la Ditta dichiara che, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, la rete fognaria dello stabilimento e l'impianto di depurazione non sono variati;
- il pozzetto di ispezione finale è formato da due comparti separati per i reflui industriali e per le acque di prima pioggia, in modo tale da rendere possibile il campionamento distinto dei reflui industriali provenienti dall'autolavaggio (di altra proprietà) e di quelli di prima pioggia derivanti dal dilavamento del piazzale;
- il corpo recettore delle acque di scarico è il fosso denominato Fossetta Frattina che si immette nel canale di bonifica denominato Cavetto del Vettigano;

Prescrizioni

1. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, per i parametri solidi sospesi totali, COD e idrocarburi totali.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, tenendo presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati.
5. I fanghi e gli oli raccolti durante la manutenzione dell'impianto dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento e comunque la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata ai sensi del D. Lgs. 152/06.
6. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile e deve consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
7. Almeno 1 volta all'anno dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico rappresentativo delle acque di prima pioggia, che attesti il rispetto dei limiti prescritti dal presente atto, su un campione prelevato con campionamento medio - composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore qualora lo scarico temporizzato sia di durata inferiore alle 3 ore.
8. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.

9. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 2 - Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- Il presente allegato si riferisce allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue derivanti dai servizi igienici e dal laboratorio preparazione pasti precotti del punto di ristoro (BAR);
- tali acque sono classificabili come acque reflue domestiche ai sensi e secondo la classificazione prevista dal D.Lgs152/06, D.G.R.1053/2003;
- l'insediamento di cui sopra risulta avere una capacità massima recettiva < 50 A.E., in particolare inferiore a 10 a.e.;
- il trattamento dei reflui avviene attraverso un sistema costituito da due fosse imhoff (una posta a monte con funzioni depurative e una valle con funzioni di sedimentatore per raccogliere il film biologico ceduto dalla massa filtrante), un pozzetto degrassatore e un filtro batterico aerobico;
- il corpo idrico recettore è il fosso interpodereale.

Prescrizioni

1. Dovrà essere mantenuto in funzione l'impianto di depurazione come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03;
2. Il pozzetto di ispezione installato a valle delle impianto e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, assunto per il controllo, dovrà garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
3. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque nere prima dell'impianto di depurazione devono essere completamente separate;
4. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di oli minerali;
5. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti; dovrà inoltre essere garantito il deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore;
6. I fanghi /grassi di risulta dagli impianti di trattamento dovranno essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.